

3. Il concetto di pericoloso

Il valore che il legislatore attribuisce al termine pericoloso assume una notevole diversità dal significato che il linguaggio medico scientifico attribuisce a questa espressione.

In ambito giuridico infatti, sono considerate pericolose quelle situazioni in cui l'agente nocivo è sicuramente presente, ma, poichè il dettato normativo svolge azione preventiva, non occorre che tale agente produca il danno, sia perché l'alimento è stato intercettato prima della sua assunzione, sia perché l'individuo, per sue particolari caratteristiche potrebbe essere immune da quell'agente. L'importante è che la sostanza nociva sia idonea per quantità e qualità a produrre il nocimento nella media dei consociati. Nell'ambito del diritto penale alimentare, le fattispecie create dal legislatore per approntare un'efficace tutela alla salute pubblica, sono costruite come illeciti di pericolo. I reati di pericolo, a loro volta, si suddividono in reati di pericolo concreto e reati di pericolo astratto; nella prima ipotesi, la pericolosità rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, accertata caso per caso dal

giudice, ed in difetto della quale il reato non può sussistere; nella seconda viceversa, il pericolo si presume astrattamente, non rendendosi di conseguenza necessario alcun tipo di indagine, da parte dell'organo giudicante. Nella materia alimentare la pericolosità è valutata in concreto, anche se rapportata indistintamente ad una collettività di individui. Esistono tuttavia situazioni nelle quali non è necessario alcun tipo di accertamento specifico: è il caso per esempio del divieto di utilizzare, per ragioni igienico-sanitarie, determinate sostanze negli alimenti. Si è inoltre rilevato che una sostanza destinata all'alimentazione può risultare pericolosa per la salute pubblica a causa della semplice privazione di elementi nutritivi; tale pericolosità sussiste pure in virtù dell'aggiunta di "migliorativi", "additivi" e "conservativi" che possono indurre una modificazione della sostanza tale da arrecare un pregiudizio all'organismo del consumatore. Numerose sono le norme contenute in leggi speciali dotate di propria autonomia sanzionatoria rispetto al Codice Penale, e tendenti a reprimere condotte ritenute pericolose in base ad una presunzione "ex lege". Il filone di pensiero posto a fondamento di questa specie di pericolosità, si fonda

essenzialmente su considerazioni di natura medico-legale finalizzate a stigmatizzare l'insufficienza preventiva e repressiva dei delitti contemplati dal Codice Penale, in riferimento a particolari situazioni; infiniti sono infatti i modi in cui una sostanza alimentare può scatenare nella pratica effetti diretti o collaterali che incidono notevolmente sull'equilibrio psicofisico dell'uomo.

Se da un lato, il principio della certezza della prova viene posto a tutela dell'imputato, d'altro canto, appare doveroso privilegiare l'interesse collettivo. In questo modo, qualora il Giudice non possa pervenire ad un giudizio di certezza sull'innocuità della salute umana, si dovrebbe pronunciare in base ad una sentenza di condanna. Sia nell'ambito della dottrina che della giurisprudenza, è sempre esistito un atteggiamento critico nei riguardi di questa "concezione estensiva di pericolosità". Ripetutamente, la Suprema Corte di Cassazione, nelle proprie pronunce, ha evidenziato la necessità di svolgere indagini in merito all'effettiva pericolosità di un prodotto alimentare. Secondo quanti contrastano tale orientamento, è apparso troppo rischioso instaurare un legame troppo stretto tra sapere giuridico e sapere scientifico; il problema si pone infatti nel momento

in cui la ricerca medica e scientifica non ha ancora raggiunto risultati pienamente soddisfacenti in ordine alla “pericolosità” di un determinato prodotto alimentare, mentre con riferimento alle sostanze sufficientemente e definitivamente sperimentate, è possibile accettare una presunzione di pericolosità intesa in senso ampio. E’ ben vero che nella materia alimentare va mantenuta un’osmosi interdisciplinare tra le due branche del sapere, ma ciò non può comportare un’immediata ed acritica accettazione dello stato di pericolo.

3.1 INDETERMINATEZZA DELLE VITTIME

La salute costituisce un bene giuridico bifronte in quanto al risvolto della salute individuale si affianca l’interesse della collettività, composta da un numero indeterminato di individui.

La tutela di questo diritto si fonda sull’anticipazione dell’azione penale ad un momento antecedente l’insorgere del danno; il reato di pericolo rappresenta pertanto lo strumento tipico con cui proteggere i diritti collettivi e diffusi.

Il requisito dell’indeterminatezza delle persone rappresenta uno scoglio interpretativo di notevole difficoltà: secondo lo

spirito del Codice Penale, ciò che assume valore, non è il numero di persone che la commissione di un reato può esporre a repentaglio, bensì la loro inidentificabilità nelle circostanze in cui lo stesso è stato commesso. Possono infatti essere molti o pochi i soggetti la cui vita sia esposta ad un pericolo a seguito della commissione di un reato, ma se essi sono in qualche modo determinabili, la diffusività del pericolo posto in essere a loro pregiudizio non è più inaccettabile, e quindi non è più la pubblica salute ad essere in pericolo.

3.2 SALUTE PUBBLICA E SOGGETTI PASSIVI

Si è ritenuto che la pericolosità di una sostanza alimentare non debba essere rapportata a categorie di persone “particolarmente vulnerabili “per età o motivi di salute, bensì all’ ”uomo medio”. Non esistono sostanze naturali o contraffatte che non siano innocue per tutti: si pensi per esempio all’assunzione di zucchero da parte di un diabetico; tutti i cibi inoltre, possono essere dannosi per l’organismo se assunti in eccesso. Parimenti, la semplice presenza di sostanze estranee in un determinato alimento non è sufficiente a determinare la nocività dello stesso; è il caso del cianuro di potassio nelle mandorle che risulterà essere

mortale per un individuo solo qualora questi abbia fatto uso di tale frutto in quantità eccessiva. Parte della dottrina e della giurisprudenza si sono espresse in senso contrario a questo orientamento, affermando la necessità di un attento vaglio critico a favore delle fasce più deboli della popolazione; ciò risulta conforme alla filosofia che anima i delitti contro la salute pubblica, i quali non possono escludere dal loro campo di azione categorie di persone particolarmente esposte a rischi sanitari derivanti dall'alimentazione. Tale prospettiva trova la sua conferma nel D. Lgs. 115/95, secondo il quale la sicurezza dei consumatori in condizioni di maggior rischio, va valutata con particolare riferimento a soggetti anziani, minorenni e malati. Infatti, anche qualora un soggetto sia a conoscenza, in relazione al proprio stato patologico, dei rischi che corre, assumendo per esempio grassi o sale, non per questo egli deve essere esposto ai pericoli costituiti da modificazioni introdotte negli alimenti, rispetto alle quali, non essendone a conoscenza, resta del tutto passivo.